

VADEMECUM
DEI DIRITTI DEI CONVIVENTI
Testo redatto da Laura Logli
Avvocato del Foro di Milano

INDICE

Pag. 1

Acquisti
Affido familiare
Amministrazione di sostegno

Pag. 3

Assistenza reciproca
Assistenza in ospedale

Pag. 4

Assistenza in carcere
Casa

Pag. 6

Congedi per lavoratori
Convenzioni patrimoniali tra conviventi
Eredità
Figli

Pag. 8

Fisco
Lavoro
Mantenimento e alimenti

Pag. 9

Matrimonio e convivenza more uxorio
Pensione e assicurazione
Regali e altre liberalità
Rendita vitalizia

Pag. 10

Risarcimento del danno
Trapianto di organi
Trust
Violenza

Pag. 11

Cambiare idea

Pag. 13

Conclusioni e consigli utili

Gli allegati sono disponibili in un altro file

Allegato 1 – Il contratto di convivenza

Allegato 2 – La rendita vitalizia

Allegato 3 – Il Trust

Allegato 4 – Il ricorso ex art 736 Bis C.P.C.

Acquisti

Alla convivenza non è applicabile il regime della comunione legale dei beni previsto per i coniugi. È normale, tuttavia, che durante la convivenza i partner facciano degli acquisti che vengono messi in comune o che aprano un conto corrente bancario cointestato per far fronte alle necessità comuni e alle spese di manutenzione e straordinarie della casa.

Al momento della cessazione della convivenza ciascuno degli (ex) conviventi ha diritto ad ottenere lo scioglimento della comunione ex art. 1111 c.c., può essere concessa dal giudice una dilazione non superiore a cinque anni se l'immediato scioglimento può causare un pregiudizio. Può essere molto utile stipulare una convenzione patrimoniale tra conviventi al fine di regolamentare ex ante il regime dei beni ed evitare lungaggini e spese processuali.

Quanto al conto corrente cointestato le somme residue sono da considerarsi per il 50% di ciascuno, anche se i versamenti su tale conto sono sempre stati effettuati da uno solo. Ciò in considerazione del fatto che viene riconosciuto dai giudici anche il lavoro domestico quale apprezzabile contributo ai bisogni della famiglia.

Affido familiare

L'affido familiare è un istituto previsto dal nostro ordinamento per tutelare i minori e permettere loro di crescere in un ambiente sereno quando i genitori, per difficoltà temporanee, non sono in grado di sostenere il figlio e necessitano quindi di un aiuto esterno. A richiedere un bambino in affido temporaneo possono essere coppie coniugate, con o senza figli, ma anche coppie non sposate o genitori single. L'affido è disposto dal servizio sociale locale e reso esecutivo con decreto del Giudice Tutelare del luogo, se vi è consenso dei genitori del minore. Provvede invece il Tribunale per i Minorenni se manca il consenso dei genitori. Trattandosi di provvedimento temporaneo non sono previsti vincoli di età rispetto al minore né limiti minimi di reddito come per l'adozione. Si tratta di una scelta di solidarietà molto impegnativa: il decreto è infatti temporaneo, e in molti casi il bambino vivrà con la coppia affidataria solo per qualche anno. Vengono valutate la capacità educativa dei richiedenti e la consapevolezza della presenza della famiglia di origine nella vita del bambino che è necessario valorizzare e con la quale è necessario, nei limiti del possibile, mantenere un buon rapporto. Per iscriversi alle liste delle persone disponibili all'affido temporaneo di minori è necessario proporre domanda presso i servizi sociali territorialmente competenti e sostenere una serie di colloqui durante i quali si affronteranno le tematiche relative al compito da espletare.

Amministrazione di sostegno

L'istituto giuridico dell'amministrazione di sostegno è entrato nell'ordinamento italiano con la legge n. 6 del 9 gennaio 2004. Secondo tale legge è possibile affiancare un aiuto ad un soggetto che abbia la capacità di intendere e di volere compromessa in parte o totalmente. Il codice civile afferma all'art. 408 c.c. che l'amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato in previsione della propria eventuale futura incapacità. È possibile, pertanto, designare quale amministratore di sostegno anche il convivente, anzi, la legge stabilisce che il giudice, nel decidere quale soggetto debba ricoprire tale ruolo, deve preferenzialmente designare, oltre al coniuge che non sia legalmente separato, la persona stabilmente convivente.

È possibile dunque designare anticipatamente il soggetto che, in caso di incapacità futura, sarà incaricato di svolgere i compiti di amministrazione di sostegno. A tal fine è opportuno redigere una scrittura privata autenticata o un atto pubblico da un notaio. Una dichiarazione tipo potrebbe essere la seguente:

“Io sottoscritto.....nato a..... il....., residente a....in via.... CF....., premesso che tra me e sussiste da svariati anni un solido legame affettivo e di fiducia, nel pieno possesso delle mie facoltà mentali e in previsione di un mio eventuale futuro stato di incapacità, nomino ai sensi dell’art. 408 c.c., mio amministratore di sostegno....., nato a ...residente in”.

DATA E FIRMA AUTENTICATA DAL NOTAIO.

Nel caso poi sopravvenga una causa d’incapacità, il soggetto designato non sarà automaticamente amministratore di sostegno ma sarà necessario attivare il procedimento apposito. Il giudice potrà rifiutare la nomina del soggetto designato solo laddove ravvisi gravi ragioni. In definitiva per la coppia di fatto è possibile designarsi a vicenda come amministratori di sostegno ex art. 408 c.c. in caso di futura incapacità al fine di tutelarsi reciprocamente.

Assistenza reciproca

Dalla definizione di coppia o di famiglia di fatto derivano esigenze di assistenza reciproca. Per la legge i conviventi more uxorio non sono parenti. Questo non significa che l’assenza di un rapporto di parentela o affinità possa escludere la possibilità di prestare e di ricevere le cure del caso ed avere accesso alle informazioni personali. Ciò è vero in generale, tuttavia, qualche difficoltà può sorgere in situazioni particolari, ad esempio, se il convivente versa in stato di incoscienza.

Assistenza in ospedale

Quando una persona è ricoverata in ospedale ha diritto a ricevere le visite, nelle forme e nei tempi stabiliti, da chiunque egli ritenga opportuno, senza alcun ostacolo sia che si tratti di parenti, amici, o chiunque altro. Se il soggetto è cosciente può esprimere la sua volontà e non si pone nessun problema. Può esserci qualche ostacolo quando la persona ricoverata sia in stato di incoscienza. In questo caso il convivente può avere dei problemi sia ad ottenere informazioni sul compagno sia a visitarlo ed assisterlo. Per ovviare a tali problemi, finché si ha la capacità di intendere e di volere, è sufficiente fare una dichiarazione autenticata da un notaio, con cui si esprime la propria volontà di essere visitato ed assistito, in caso di malattia, dal proprio convivente ed in cui si autorizza il medico curante ad informare il convivente sul decorso della propria malattia. Se è fatta una dichiarazione in questi termini con cui si afferma che una certa persona è un soggetto di fiducia, l’ospedale non può rifiutare le informazioni o impedire le visite e l’assistenza a pena di responsabilità civile risarcitoria. E’ necessario, però, che la persona nominata si presenti in ospedale con un valido documento di identità. Una dichiarazione tipo potrebbe essere la seguente:

“Io sottoscritto Tizio, premesso che da svariati anni intercorre tra me e Caia una stabile relazione sentimentale confluita in una convivenza, dichiaro che Caia ha le qualità per assistermi in caso di malattia e di mia degenza in ospedale ed è persona che gode di mia completa fiducia anche al fine di ricevere ogni informazione su dati sensibili sulla mia salute e sul decorso di una mia eventuale malattia”.

DATA E FIRMA AUTENTICATA DAL NOTAIO.

Ai sensi dell’art.82 della legge n° 196 del 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, è espressamente previsto che si possa delegare un terzo ad acquisire i dati personali relativi alla propria salute.

Assistenza in carcere

Gli artt. 14 quater e 18 dell’Ordinamento penitenziario parificano i famigliari ai conviventi per quanto riguarda la regolamentazione dei colloqui nelle carceri. Anche l’art. 30 riserva lo stesso trattamento alle due categorie di soggetti: «Nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o

di un convivente, ai condannati e agli internati può essere concesso dal magistrato di sorveglianza il permesso di recarsi a visitare, con le cautele previste dal regolamento, l'infermo».

Casa

In caso di convivenza è necessario distinguere tra diverse ipotesi a seconda che la casa adibita a residenza della coppia appartenga ad un solo soggetto della coppia, sia in comproprietà, oppure sia abitata in virtù di una locazione o di comodato.

Casa in comodato

La casa della coppia può essere stata prestata gratuitamente ad un soggetto, ad esempio da un genitore al figlio, affinché questi la adibisse a casa familiare per un certo periodo di tempo. In tale ipotesi siamo di fronte ad un'ipotesi di comodato. Qualora il comodatario lasci l'immobile per qualsiasi motivo, oppure venga a mancare per causa di morte, la casa deve essere immediatamente restituita al legittimo proprietario nel momento in cui questi ne faccia richiesta. Ciò è quanto prescrive l'art. 1810 c.c. Se però vi sono figli (minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti), il convivente a cui è stato affidato il minore presso la casa familiare ha diritto di rimanervi, poiché se il comodato era stato stipulato per far fronte alle necessità della famiglia, e dunque, soprattutto dei figli, il convivente non può essere allontanato.

Questo diritto spetta unicamente alle coppie eterosessuali poiché la coppie dello stesso sesso non possono avere figli in comune.

Casa in edilizia popolare

Secondo l'art. 17 della legge 179/1992 se la casa familiare è un alloggio popolare che sia stato assegnato al convivente deceduto, l'altro può subentrare nel rapporto e rimanere nella casa.

Affinché tale ipotesi si verifichi è necessario che ricorrano alcune condizioni. In particolare è necessario che non vi siano coniuge separato o figli minorenni, e che la convivenza sia effettivamente sussistente al momento del decesso del partner. Inoltre, la convivenza deve essere stata instaurata almeno due anni prima della morte. L'onere della prova in questione può essere assolto producendo il certificato anagrafico che attesti l'esistenza del nucleo familiare basato su vincoli affettivi. Devono inoltre sussistere i requisiti di reddito per l'assegnazione dell'alloggio popolare. Questo diritto di subentro del convivente nell'alloggio popolare spetta anche al convivente che sia dello stesso sesso del deceduto.

Locazione simulata

Se la casa della coppia è di proprietà di uno solo dei due conviventi è possibile che, qualora il proprietario sia gravemente malato, stipuli un contratto di locazione con il convivente al fine di tuttarlo in caso di morte. In tal caso gli eredi del defunto sono obbligati a rispettare la naturale scadenza del contratto prima di poter entrare nel possesso dell'immobile. Essi, infatti, essendo successori del defunto subentrano in tutti i rapporti di questi e sono obbligati a rispettare gli obblighi assunti dal de cuius quando era ancora in vita. È possibile, tuttavia, che gli eredi facciano domanda di accertamento della simulazione del contratto di locazione stipulato tra il defunto e il soggetto convivente al fine di far valere la reale situazione di finzione e di sfrattare l'ormai ex convivente e di ottenere il possesso del bene immobile.

Casa di proprietà di uno solo

Nel caso in cui la casa sia di proprietà di uno solo, in caso di morte di questo, la legge non riconosce alcun diritto successorio all'altro convivente. Nella sostanza il convivente superstite, salvo che gli eredi per spirito di liberalità gli concedano l'utilizzo della casa (ipotesi non molto frequente), si vedrà costretto ad abbandonare l'immobile in seguito alla domanda degli eredi, che nel frattempo sono divenuti i proprietari della casa. Ricordiamo però una sentenza del Tribunale di Torino, 28 febbraio 2002, in cui viene precisato che "il convivente more uxorio che ha convissuto con com-

possesso ultraventennale corrispondente al diritto reale di abitazione di una casa, di cui l'altro convivente premorto, era proprietario, acquisisce per usucapione, la titolarità, vita natural durante, del diritto di abitazione".

Quando non si rientri nel caso di usucapione del diritto di abitazione (per il quale occorrono 20 anni e, in ogni caso, la proprietà dell'immobile diviene dell'erede) l'unico modo per tutelare il convivente consiste nella redazione di un testamento valido, magari di fronte ad un notaio per avere maggior certezza che tale atto di ultima volontà non sia impugnato pretestuosamente (si può allegare anche un certificato medico che attesti la piena capacità di intendere e di volere del testatore al momento della redazione). Il testamento così realizzato può prevedere che la casa spetti al convivente. È necessario, tuttavia, che tale previsione non leda la quota di legittima che per legge spetta agli eredi legittimari, cioè quei soggetti a cui la legge riserva una quota "protetta" dalle disposizioni di ultima volontà del de cuius. Gli eredi legittimari sono il coniuge, i figli e i genitori. In assenza di tali parenti nel testamento può essere disposto dei propri beni come meglio si crede, essendo tutto il patrimonio disponibile. Quando una disposizione testamentaria eccede la disponibile perché magari il valore dell'usufrutto o della piena proprietà della casa lasciata al convivente è superiore alla quota disponibile e dunque lede l'eredità legittima, è previsto che gli eredi possano a loro scelta: accettare le volontà del defunto così come espresse, oppure contestare l'atto di disposizione. In quest'ultimo caso il convivente non avrà più l'intero usufrutto o la piena proprietà dell'immobile ma avrà la comproprietà del bene insieme agli eredi nei limiti della quota disponibile. Se poi non è stato previsto alcun testamento addirittura un parente di quinto grado potrebbe vantare diritti successori sulla casa e cacciare via il convivente.

Di proprietà di entrambi

Se la casa della coppia di fatto è in comproprietà dei due conviventi, in caso non vi sia testamento, gli eredi diverranno comproprietari e avranno la facoltà di sciogliere la comunione e, dunque, di procedere alla vendita del bene per poi dividere il ricavato. In alternativa potrebbero optare per la richiesta di un'indennità mensile al convivente superstite per l'occupazione del restante 50%, o ancora concorrere nel godimento della casa. Anche nel caso di comproprietà è valido il discorso fatto sopra sulla lesione della quota legittima. Alla stessa regola è soggetta anche la donazione che potrebbe essere impugnata dagli eredi se pregiudizievole dei loro diritti successori. Il convivente è soggetto a un regime fiscale peggiore rispetto ai familiari poiché sconta una tassa dell'8% sul valore dell'immobile.

Casa in locazione

Se la casa è occupata in virtù di un contratto di locazione e il locatario muore, il convivente può subentrare nel contratto al posto del locatario originale. In precedenza i conviventi erano esclusi da questa tutela, ma la Corte Costituzionale prima e la Cassazione poi hanno affermato che la previsione della legge sull'equo canone (l. 392/1978) che permette ai familiari conviventi di subentrare nel contratto debba essere applicata anche ai conviventi more uxorio. In caso vi siano figli, il tribunale può ordinare che il figlio sia affidato ad un solo genitore presso la casa che costituiva l'abitazione familiare anche se il genitore affidatario non è proprietario della casa ma vi abitava come semplice inquilino convivente.

Congedi per lavoratori

Così l'art. 4 della legge 53 del 2000 «La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge od un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica. In alternativa, nei casi di documentata grave infermità, il lavoratore e la lavoratrice possono concordare con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa». In questo caso i diritti dei conviventi sono parifi-

cati a quelli dei coniugi. Deve ritenersi che la norma citata si applichi anche a persone dello stesso sesso.

Convenzioni patrimoniali tra conviventi

I rapporti tra conviventi non sposati sono regolati dall'autonomia privata poiché la legge a proposito dice praticamente nulla. È opportuno ricordare che le convenzioni o contratti di convivenza che dir si voglia, non possono costituire una famiglia di fatto o imporre obblighi personali. Non sarebbe coercibile, ad esempio, un patto con che obblighi alla fedeltà reciproca. È possibile, tuttavia, disciplinare i rapporti patrimoniali tra i conviventi. In Europa questi tipi di convenzioni sono diffusi (in Francia i *contrats de mènage*, in Inghilterra i *cohabitation agreements*) più che in Italia, dove forse non c'è molta informazione a riguardo o forse perché spesso si vogliono evitare le spese di una consulenza legale. L'autonomia privata riservata alle parti è molto ampia, trovando ostacolo solo di fronte a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume. È possibile regolamentare numerosi aspetti della vita in comune quali, ad esempio, il regime di contribuzione economica alle esigenze del *mènage* familiare, mediante una contribuzione in parti uguali o in percentuali differenti, o ancora mediante il pagamento di una somma *una tantum*, o il conferimento in comune di un immobile. A proposito può essere valorizzato il lavoro domestico quale componente apprezzabile in termini patrimoniali. Può essere disciplinato il regime patrimoniale dei beni acquistati in coesistenza di convivenza, decidendo *ex ante* il destino che i medesimi avranno in caso di scioglimento della convivenza. Molto utile a riguardo è la redazione di un inventario dei beni mobili nella casa comune con l'indicazione dei relativi titoli di proprietà, affinché sia fugato ogni dubbio sulla spettanza di tali beni in caso di "separazione" dopo anche parecchi anni di convivenza. Sono nulle le clausole che stabiliscano delle penali per il caso di abbandono di un partner della casa, poiché l'ordinamento giuridico non ammette tali restrizioni della libertà individuale. Nonostante ciò rimane possibile prevedere delle prestazioni che un partner dovrà effettuare in favore dell'altro, che magari è economicamente debole e che necessita di una forma di aiuto economico, in seguito alla rottura della famiglia di fatto e allo scioglimento della convivenza. È possibile redigere clausole che obblighino al pagamento di un contributo a titolo di alimenti per il partner che versi in stato di necessità. Forse l'aspetto patrimoniale che più interessa le coppie di fatto è il destino della casa, stabilendo a chi spetti occuparla in caso di cessazione della convivenza, oppure prevedendo termini ragionevoli affinché un soggetto non sia "sbattuto in mezzo a una strada".

In calce al vademecum un modello di contratto di convivenza (Allegato 1).

Eredità

Le persone che convivano, anche stabilmente e da parecchi anni, come anticipato nel paragrafo sulla casa familiare, non possono vantare alcun diritto successorio sul patrimonio del partner defunto. È necessario fare testamento secondo le forme previste dalla legge italiana nel rispetto delle quote di eredità legittima che sono previste inderogabilmente per alcuni parenti (figli, coniuge, genitori).

Figli

Quando si parla di una famiglia di fatto con dei figli ci si chiede di quali diritti possano godere e se tale situazione di "figli non legittimi" possa causare una tutela peggiore rispetto a quella garantita dall'ordinamento giuridico per i figli legittimi. La legge n. 219 del 10 dicembre 2012 "Disciplina in materia di figli naturali", eguaglia i diritti dei figli naturali a quelli dei legittimi, ovvero quelli nati all'interno del matrimonio, eliminando, in primo luogo, la distinzione tra figli legittimi e naturali che viene sostituita da un'unica nuova dicitura: "figli". Tutti i figli, pertanto, hanno lo stesso status

giuridico, indipendentemente dalla circostanza che siano nati o meno in costanza di matrimonio. La nuova disciplina prevede che il figlio ha diritto ad essere mantenuto, educato, istruito ed assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle proprie capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni; ha diritto, inoltre, a crescere in famiglia e a mantenere rapporti significativi con i parenti, e, compiuti i 12 anni di età, ad essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano. La norma chiarisce inoltre che la parentela "è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo", in modo tale da estendere integralmente il legame di parentela anche alle famiglie dei genitori (salvo i casi di adozione di persone di maggiore età). Il vincolo di parentela, inoltre, si estenderà anche alla successione ereditaria, rispetto alla quale i figli naturali avranno pieni diritti. Il figlio potrà essere riconosciuto dalla madre e dal padre, congiuntamente o separatamente, anche se uniti in matrimonio con un'altra persona all'epoca del concepimento e in caso di riconoscimento postumo del padre, il cognome della madre non sarà mai cancellato, ma il figlio potrà affiancargli il primo. La riforma attribuisce al tribunale ordinario la competenza su tutta la materia della filiazione (mantenimento, affidamento, dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, etc) ad eccezione dei procedimenti di contrasto agli abusi della potestà e dei procedimenti di adozione che rimangono di competenza del tribunale per i minorenni.

Mantenimento e loro affidamento in caso di crisi della coppia

Se una coppia ha un figlio e ad un certo punto decide di separarsi, l'affidamento della prole naturale segue la disciplina prevista per la famiglia con genitori sposati. Di regola il figlio sarà affidato ad entrambi i genitori a meno che l'affidamento condiviso non causi un pregiudizio al minore. In tal caso il giudice può ordinare che il bambino sia affidato esclusivamente ad un solo genitore. Il Tribunale ordinario è competente a decidere le cause di questo tipo. Il giudice prende i provvedimenti necessari nell'esclusivo interesse della prole e determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore. La potestà genitoriale viene esercitata da entrambi i genitori, ad eccezione della decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute che sono prese di comune accordo tra i genitori. Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, a riguardo il giudice può imporre ad uno dei genitori che questi versi un assegno affinché sia garantito il mantenimento del minore. Nel caso di coppia in cui genitore sia solo uno dei due conviventi, la legge non riconosce alcun diritto in capo all'altro.

Figli generati con procreazione assistita

In Italia, a differenza di altri paesi, è vietato il ricorso alla fecondazione eterologa. E' consentita invece la fecondazione assistita omologa, per coppie coniugate e coppie conviventi. È proibito anche il ricorso a tecniche di surrogazione di maternità. In caso ciò avvenga sono previste multe salatissime per il medico e la struttura ospedaliera che hanno permesso ed eseguito la fecondazione eterologa, mentre è penalmente rilevante il ricorso alla maternità surrogata con la previsione di multe elevatissime e la reclusione. Non è tuttavia escluso, di per sé, che ciò possa avvenire, ad esempio perché la coppia ha intrapreso una di queste iniziative all'estero. Per l'ordinamento giuridico italiano la persona che partorisce il bambino è considerata a tutti gli effetti la madre del bimbo e, se è sposata, il marito è considerato il padre. Se la coppia non è sposata è necessario che il padre proceda ad un atto di riconoscimento del bambino. Si noti che la legge italiana non permette che un bambino abbia due genitori dello stesso sesso, dunque, il secondo genitore che riconosce il figlio non può essere un'altra donna.

Figli di una precedente unione

È frequente che il genitore di un bambino avuto durante il matrimonio o da un precedente rapporto stabilisca in seguito una convivenza con un'altra persona, costituendo così un nuovo nucleo fa-

miliare. In questi casi la potestà genitoriale spetta ai genitori naturali del minore nel rispetto dei provvedimenti emessi dal Tribunale ordinario. È tuttavia possibile che il convivente del genitore con cui venga stabilita la nuova famiglia ricostituita proceda all'adozione del minore (art. 44, n. 1, lett. b della legge 184/1983) se è prestato l'assenso dell'altro genitore o, in mancanza, vi sia un provvedimento del Tribunale. Ulteriormente, è necessario quale condizione per procedere all'adozione che la coppia contragga matrimonio. Non possono avvalersi di questo diritto, procedendo all'adozione alle condizioni anticipate, le coppie omosessuali, anche perché in Italia le persone dello stesso sesso non possono neppure sposarsi.

Fisco

Un dato che può essere interessante e non particolarmente conosciuto è quello relativo al diritto alla detrazione dall'imposta lorda prevista dall'art.1, comma 1 della l. 449/97 per le spese di ristrutturazione di un immobile. In questo caso la situazione del convivente more uxorio del proprietario dell'immobile è assimilata a quella del coniuge dell'intestatario del bene, ma la condizione necessaria per ottenere la detrazione è la convivenza cominciata prima dell'inizio dei lavori, che sta al contribuente dimostrare. Ovviamente il convivente deve dimostrare di aver sostenuto le spese anche se per la ristrutturazione di un immobile non di sua proprietà.

Lavoro

È stato affermato dalla giurisprudenza che la convivenza more uxorio fonda una presunzione di gratuità del lavoro prestato dal convivente solo nel caso in cui sia prevista un'equa ed effettiva suddivisione degli incrementi patrimoniali della famiglia di fatto. Fuori da tale ipotesi il lavoro prestato dal convivente dà diritto ad attivare le opportune iniziative giudiziarie per l'ottenimento delle somme dovute se l'attività lavorativa non viene retribuita. Ci si è chiesti se il convivente more uxorio goda degli stessi diritti in tema di impresa familiare riservati dall'art. 230 bis c.c. al coniuge. Nonostante non manchino le pronunce di alcuni giudici nel senso di ravvisare l'impresa familiare anche in ipotesi di lavoro prestato dal convivente, di fatto, la giurisprudenza prevalente tende a negare un riconoscimento di questo tipo. La giustificazione alla base di quest'orientamento maggioritario sta nel fatto che l'art. 230 bis c.c. si fonda sulla famiglia legittima, ed essendo una norma eccezionale non è passibile di applicazione analogica anche alla famiglia di fatto. Deve pertanto considerarsi limitata al dato letterale che non contempla il convivente. In definitiva il lavoro del convivente, se non è inquadrato in qualche rapporto di lavoro subordinato o simile, dà diritto solamente al mantenimento da parte dell'altro ma non agli incrementi aziendali o a qualsiasi diritto amministrativo.

Mantenimento e alimenti

Per i conviventi la legge nulla dispone sul mantenimento in caso di crisi del rapporto. Così, può capitare che al momento dello scioglimento della convivenza se un partner versa in cattive condizioni economiche e l'altro invece dispone di grandi ricchezze, nulla sarà dovuto a nessuno, neppure quanto all'abitazione che spetta legittimamente al solo proprietario. Non è neppure previsto un diritto ed uno speculare obbligo di corrispondere alimenti all' (ex) convivente che versi in stato di bisogno. È fatta salva la possibilità di richiedere i danni ex art. 2043 c.c. qualora siano stati causati danni ad un soggetto da comportamenti crudeli o malvagi. Si tratta della giurisprudenza sui cosiddetti danni "endofamiliari", che sono riconosciuti anche ai conviventi more uxorio. È fatta salva la possibilità per la coppia di utilizzare gli strumenti contrattuali per regolare i rapporti patrimoniali attraverso apposite convenzioni. In genere gli obblighi personali non sono coercibili.

Matrimonio e convivenza more uxorio

Spesso accade che il coniuge separato o divorziato intraprenda un rapporto di convivenza more uxorio con un'altra persona. Tale relazione, se acquista le caratteristiche della stabilità e dell'affidabilità, può incidere sull'entità dell'assegno di mantenimento corrisposto dall'ex coniuge o dal coniuge separato, se non addirittura escluderlo. Condizione perché ciò avvenga è l'incidenza positiva della nuova convivenza sulle condizioni economico-patrimoniali dell'avente diritto all'assegno, facendo venir meno in tal modo la necessità della somma corrisposta periodicamente.

Pensione e Assicurazione

La pensione di reversibilità è quella forma assistenziale previdenziale che premette ai stretti congiunti di un defunto di ottenere una parte del reddito percepito tramite pensione. Costituisce una forma di assistenza da parte dello Stato molto importante perché tutela quelle persone che oltre ad aver perso quello che poteva essere il padre o marito, unico percettore di reddito, hanno perso anche l'unica fonte di sostentamento economico. La legge vigente garantisce questo diritto al coniuge, anche divorziato, ma esclude completamente dal novero degli aventi diritto all'assegno il convivente del defunto. La Corte Costituzionale ha sancito la legittimità di quest'esclusione nel 2000, non ravvisando a riguardo nessun profilo di incostituzionalità (sent. n. 461). Alla famiglia di fatto, così sprovvista di ogni forma di tutela e in balia degli eventi, non rimane che affidarsi ad uno dei tanti negozi giuridici di assistenza privata e volontaria. La forma forse più diffusa tra questi strumenti è la polizza sulla vita ex art. 1919 e ss. del codice civile. In tal modo può prevedersi un indennizzo pagabile dalla compagnia assicurativa in favore del convivente more uxorio in caso di morte dello stipulante. La polizza così stipulata può essere revocata in qualsiasi momento finché l'assicurato è in vita.

Regali e altre liberalità

I regali fatti da un partner all'altro, ad esempio in occasione delle ricorrenze o ad altro titolo, e le elargizioni di denaro, se di entità proporzionata allo stile di vita dei conviventi, sono da considerarsi "obbligazioni naturali" o donazioni di modico valore e, in quanto tali, non possono essere richiesti indietro in caso di scioglimento della coppia.

Rendita vitalizia

E' il contratto con cui una parte si obbliga in corrispettivo al trasferimento di alcuni beni (mobili o immobili) oppure alla cessione di un capitale, a prestare all'altra, vita natural durante, una prestazione periodica che può consistere in una somma di denaro o altre cose fungibili per tutta la durata della vita dell'avente diritto. Lo schema quindi prevede in astratto che si realizzi uno scambio che consiste nella cessione di un immobile o di un capitale verso il corrispettivo di una rendita che duri per tutta la vita del vitaliziato. Si può costituire anche una rendita vitalizia attraverso donazione. Ovviamente per costituire una rendita attraverso donazione è necessario l'atto pubblico. Le rendite costituite a titolo gratuito sono soggette ai principi generali in materia di riduzione per lesione di legittima e collazione. Sovente infatti, gli eredi legittimi del donante, nella rendita costituita in favore del convivente, vedono lesa la quota a loro spettante di eredità. In assenza di eredi legittimi o facendo attenzione a non ledere la loro quota di legittima, questo strumento, insieme a quello della polizza vita, consente di occuparsi del partner economicamente più debole anche quando il rapporto sentimentale sarà terminato. Il convivente potrà sentirsi quindi rassicurato per il futuro qualora non disponga di un'adeguata autonomia economica. In calce al vademecum un modello di costituzione di rendita vitalizia per donazione (Allegato 2).

Risarcimento del danno

La famiglia di fatto costituisce una tipica formazione sociale in cui si estrinseca la personalità umana. In quanto tale necessita di tutela giuridica. La Corte di Cassazione ha ritenuto – ormai da molto tempo – che la morte del convivente causata da un comportamento ingiusto altrui fa sorgere nel partner del defunto il diritto al risarcimento non patrimoniale ex art. 2059 c.c., per il patema subito dalla morte del partner, e del danno patrimoniale ex art. 2043 c.c. Il danno patrimoniale sofferto deve consistere nel venir meno dell'assistenza e del supporto garantito dal partner deceduto, deve in altre parole concretizzarsi in un peggioramento della situazione economico-patrimoniale. Affinché vengano riconosciuti tali diritti in capo al coniuge superstite è tuttavia necessario che la relazione di convivenza tra i partner sia caratterizzata da una tendenziale stabilità, da un rapporto di natura affettiva e parafamiliare, e infine, che si espliciti in una comunanza di vita e di interessi nella reciproca assistenza morale e materiale.

Trapianto di organi

L'art. 3 della legge 91/1999 sui trapianti di organi, equipara la posizione del coniuge a quella del convivente *more uxorio*, stabilendo che i medici delle strutture ospedaliere forniscono informazioni sulle opportunità terapeutiche per le persone in attesa di trapianto nonché sulla natura e sulle circostanze del prelievo al coniuge non separato o al convivente *more uxorio* o, in mancanza, ai figli maggiori di età, o in mancanza di questi ultimi, ai genitori ovvero al rappresentante legale. Il convivente è quindi tenuto in grande considerazione. Purtroppo la precisazione "*more uxorio*" riferita alla convivenza ha creato qualche problema ai conviventi dello stesso sesso. *Uxor* significa moglie. Per alcuni "*secondo il costume matrimoniale*", per l'appunto *more uxorio*, è un comportamento che richiede inderogabilmente la presenza di un uomo e di una donna e dunque il legislatore riferendosi a coloro che vivono secondo il modo matrimoniale voleva riferirsi solo alle coppie eterosessuali. Non è così. La norma, secondo chi scrive, va applicata a tutte le coppie che si comportano come si comportano i coniugi, quindi anche a quelle composte da soggetti dello stesso sesso, che hanno stabilito da tempo vincoli esclusivi tra loro di affetto e convivenza.

Trust

Il Trust offre soluzione a tutela dei rapporti tra gli individui, per i quali il nostro ordinamento non offre adeguate garanzie, come nel caso delle coppie di fatto, costituite da soggetti che non vogliono o non possono contrarre matrimonio. Per queste coppie il Trust tutela il soggetto economicamente più debole e costituisce al contempo una forma di assistenza economica e personale per i membri della coppia di fatto. L'istituto trova ingresso nell'ordinamento giuridico italiano a seguito dell'adesione dell'Italia alla Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, resa esecutiva ed in vigore dal 1° gennaio 1992. Sono ormai numerose le sentenze di tribunali italiani di vario grado che riconoscono gli effetti del trust. L'istituto è dunque valido in Italia ma la sua legge regolatrice è straniera. Col Trust, il convivente economicamente più forte (disponente), infatti, può trasferire qualsiasi tipo di bene (mobile e immobile) in capo ad un amministratore, che deve amministrare e gestire i predetti beni a favore di altri soggetti (Beneficiari) a cui dovrà trasferirli dopo un dato periodo di tempo, ovvero in funzione di un determinato scopo. Grazie al Trust è quindi possibile affidare i beni ad una persona di fiducia che li gestirà nell'interesse del Beneficiario (il partner economicamente più debole). Nel Trust, infatti, viene indicato lo scopo che si intende perseguire e quali sono i diritti e i doveri del Beneficiario o di più Beneficiari. Il Trust è uno strumento che solitamente vale la pena di considerare quando gli interessi patrimoniali in gioco hanno una certa rilevanza. In calce al vademecum un modello di atto istitutivo di trust (Allegato 3).

Violenza

Per quanto attiene al reato di maltrattamenti in famiglia previsto dall'art. 572 del codice penale, il convivente è tutelato nei confronti del partner violento, senza alcuna discriminazione rispetto a chi è coniugato. Viene precisato infatti dalla giurisprudenza che il richiamo contenuto nell'art. 572 c.p. alla "famiglia", deve intendersi riferito ad ogni consorzio di persone tra le quali, per strette consuetudini di vita, siano sorti rapporti di assistenza e solidarietà per un apprezzabile periodo di tempo. Nel 2001 il Legislatore italiano ha emanato la legge n. 154 rubricata "Misure contro la violenza nelle relazioni familiari" con cui si è inteso contrastare la condotta di chi causa danni all'integrità fisica e morale o alla libertà delle persone del proprio nucleo familiare. Questa legge è applicabile sia alla famiglia legittima che a quella di fatto. Il convivente può quindi rivolgersi al tribunale per tutelarsi contro la condotta violenta del partner. Sono state introdotte innovazioni sia sul fronte penale sia sul fronte civile. Secondo l'art. 282 bis c.p.p. il giudice può ordinare all'imputato di abbandonare immediatamente la casa familiare e, qualora lasci la famiglia senza i mezzi di sostentamento, di corrispondere un assegno di mantenimento, con la possibilità di versamento diretto da parte del datore di lavoro. Importanti novità sono state introdotte anche nel codice civile. Gli art. 342 bis e 342 ter c.c. prevedono strumenti analoghi a quelli menzionati per la giurisdizione penale, ossia che in presenza di un comportamento gravemente pregiudizievole all'integrità fisica o morale o alla libertà dei familiari, il giudice può disporre per decreto, oltre alla cessazione della condotta pregiudizievole, che il soggetto sia allontanato dalla casa, che eviti i luoghi frequentati dai familiari, può ordinare l'intervento dei servizi sociali, può imporre il pagamento di una somma di mantenimento. Questi provvedimenti sono i cosiddetti "ordini di protezione contro gli abusi familiari". Tali strumenti civilistici sono caratterizzati per un'incisività minore al fine di permettere una reversibilità della situazione di abuso o comunque una riconciliazione. A tal fine sono istituiti i centri di mediazione familiare e i centri antiviolenza. In calce al vademecum un modello di ricorso per l'applicazione delle misure previste dal codice civile in caso di violenza nelle relazioni familiari – Ricorso ex articolo 736 bis c.p.c.- (Allegato 4).

CAMBIARE IDEA

Spesso il dubbio del convivente è quello di costituire diritti in favore del partner con il timore poi che la relazione sentimentale si interrompa e che si sia costretti a mantenere beneficiari soggetti nei confronti dei quali non si prova più alcun legame. Indichiamo qui di seguito alcuni rimedi nel caso in cui si decida di cambiare idea su alcuni punti.

Modifica beneficiario polizza vita

E' possibile modificare il beneficiario della polizza vita attraverso una comunicazione alla compagnia di assicurazione oppure includendo una dichiarazione esplicita in tal senso all'interno del proprio testamento. Per effettuare la modifica del beneficiario è ovviamente necessario che la polizza sia ancora in corso di validità, ovvero che non sia già scaduta. La comunicazione di modifica, in entrambi i casi ipotizzati, deve essere formulata indicando il numero di contratto e i riferimenti della compagnia assicuratrice e deve essere precisato in maniera dettagliata, con tutti i dati personali identificativi della persona, incluso il codice fiscale, del beneficiario.

Revoca nomina amministratore di sostegno

La designazione è chiaramente condizionata alla persistente volontà del designante che può in ogni momento modificare i propri intenti ed indicare altra persona, oppure non designare più alcuno. Per completezza di illustrazione riportiamo di seguito un esempio di Revoca della Designazione.

Atto pubblico di revoca della designazione di amministratore di sostegno

Il giorno del mese di gennaio dell'anno ... nel mio studio sito in, in Via ..., n. ..., è comparso innanzi a me dott. ..., notaio in ..., del Collegio Notarile di ..., il sig. ..., nato a ... in data ..., residente in ..., alla via, n., c.f. della cui identità personale io notaio sono certo, il quale, ha dichiarato di voler revocare, come in effetti ha revocato, a norma dell'art. 408 cod. civ., la designazione, già disposta, in previsione della propria eventuale futura incapacità, con atto pubblico in data, di Amministratore di Sostegno del sig. nato a il e residente in, via....., n.....

Revoca della procura

Il più delle volte viene conferita al partner una procura per gestire un conto corrente in caso di propria impossibilità o per accedere a documentazione personale (vedi paragrafo relativo a documentazione medica). Va ricordato che la procura, per sua natura, è un negozio revocabile; il potere di rappresentanza infatti è continuamente soggetto alla volontà del rappresentato che può sempre modificare, avocare a sé o revocare la procura.

Revoca della donazione

Di regola le liberalità non possono essere revocate proprio perché non è moralmente corretto pretendere la restituzione di ciò che si è donato. Di questa esigenza morale se ne fa interprete il legislatore che vieta la revoca della donazione; in certi casi, tuttavia, il comportamento del donatario o il verificarsi di circostanze sconosciute al donante possono autorizzarlo a revocare la liberalità già effettuata. Si pensi alla donazione di un immobile o di una rendita vitalizia. La revoca della donazione (e degli atti di liberalità v. art. 809 c.c.) è ammessa solo in due casi previsti dall'art. 800 del codice civile:

1 - Ingratitudine del donatario (che si concretizza nell'aver arrecato grave ingiuria nei confronti del donante, nell'aver provocato dolosamente grave pregiudizio al patrimonio del donante, nell'aver commesso gravi reati nei confronti del donante o dei suoi famigliari o nell'aver denunciato in modo calunnioso il donante sempre per gravi reati).

2 - Sopravvenienza di figli del donante.

Trust

Il Trust è fortemente sconsigliato se non si è più che certi di volersi spossessare di beni o somme di denaro e di voler rendere beneficiarie determinate persone. L'istituto prevede infatti lo spossessamento dei beni da parte del disponente in favore del trustee e che li amministra in favore di terzi beneficiari. Non è consigliato per gestioni temporanee di beni o denaro. Il settlor (che è il disponente), non ha generalmente il potere di revocare un trust e chiedere la restituzione delle proprietà a meno che tale potere non sia stato espressamente stabilito al momento dell'istituzione dello stesso. Al momento dell'istituzione di un trust, il settlor (disponente) deve espressamente riservarsi od assegnare il potere di cambiare i termini del trust (ad esempio aggiungere nuovi beneficiari, cambiarne gli interessi, ecc); in caso contrario, il trust non può essere mutato.

Scioglimento del contratto di convivenza

Il contratto di convivenza si risolve con la cessazione della stessa. Tuttavia si suggerisce che nel contratto si apponga la condizione di risoluzione espressa per il caso in cui vi sia l'abbandono della vita in comune da parte di uno dei due partner. Per alcuni cessare la convivenza e quindi sciogliere il relativo contratto necessita di formule precise per manifestare la propria volontà (per esempio l'invio al compagno/a di una raccomandata A/R per manifestare la propria volontà). Tutto ciò può essere espressamente disciplinato all'interno del contratto. Vediamo un esempio: "I sottoscritti

convengono che la presente Convenzione abbia efficacia dalla data della sua sottoscrizione sino al giorno... .

In ogni caso la presente Convenzione cessa di avere efficacia con la cessazione della convivenza". "La convivenza cesserà oltre che per morte di uno dei partner, per accordo delle parti o per recesso unilaterale. Il convivente che intende far cessare la comunione di vita lo comunica all'altro in qualsiasi forma. L'abbandono della casa comune per un tempo non inferiore a ... giorni consecutivi, equivale a manifestazione di volontà di cessazione della convivenza, tranne che sia giustificata per ragioni professionali, di salute, di famiglia". Va ribadito che ogni impegno stipulato all'interno del contratto in vista della rottura dell'unione (utilizzo della casa, corresponsione di una somma di denaro per un determinato periodo di tempo) rimarrà in essere nonostante lo scioglimento del contratto stesso, proprio perché posto in essere a tutela della parte più debole. Resta la facoltà di detta parte di rinunciare ai benefici previsti in suo favore.

Conclusioni e consigli utili

E' opportuno che i conviventi prendano in considerazione differenti soluzioni da adottare. Non è detto che si debbano mettere tutte in pratica, ma vanno comunque valutate, a seconda delle esigenze. Ecco l'elenco per maggiore chiarezza:

- suggerire al partner di stipulare un contratto di convivenza;
- sottoscrivere entrambi il contratto di locazione;
- cointestare la casa, se la si acquista insieme;
- avere il coraggio di parlare di denaro e di come si intende programmare il proprio futuro;
- chiedere di essere beneficiari reciprocamente di una polizza assicurativa sulla vita del partner;
- predisporre una procura generale in caso si verificano eventi gravi;
- predisporre testamento;
- creare un fondo comune di risparmio in modo da poterlo eventualmente dividere al momento della separazione;
- predisporre un budget mensile per le spese del menage familiare, calcolando le quote di contribuzione in relazione ai rispettivi redditi;
- creare un fondo comune di risparmio che consenta al partner di affrontare situazione di emergenza;
- nominare il proprio partner amministratore di sostegno nel caso le nostre condizioni mentali e di salute impediscano di agire in autonomia;
- predisporre una delega, con firma autenticata dal notaio, per autorizzare il partner, in caso di nostra incoscienza, ad avere tutte le notizie utili relative alla nostra salute e a prendere le decisioni necessarie.